



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – Standard probatorio – Principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio - esclusione

Descrizione

“Nel giudizio sportivo lo standard probatorio necessario non richiede la certezza assoluta, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale (CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021; n. 105/2020-2021; n. 59/2023-2024; n. 87/2023-24). Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, si reputa sufficiente un grado inferiore alla valenza assoluta delle prove, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021). E si è anche precisato che «la prova di un fatto, (...) può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011)” (così CFA, dec. n. 104/CFA/2023-2024).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

11/TFN/2024-2025/D

Presidente

Sica

Relatore

Citarella

Riferimenti normativi

art. 44, CGS

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 5/TFN del 5.7.2024 - (SS Chieti FC 1922 Srl + altri - Reg. Prot. 149/TFN-SD)